

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5723

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

Presentato il 31 maggio 1991

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente provvedimento d'urgenza reca una norma che va ad iscriversi nel novero delle disposizioni della legge antimafia del 19 marzo 1990, n. 55, volte ad apprestare strumenti di lotta e di prevenzione del fenomeno mafioso sempre più efficaci e stringenti.

È noto, infatti, come la delinquenza di matrice mafiosa e le altre organizzazioni criminali ad esse assimilabili spesso si manifestino in forme che, seppure ap-

paiono meno cruente e sanguinose rispetto ai ripetuti episodi di scontro armato tra gli appartenenti a cosche rivali, tuttavia costituiscono motivo di non meno grave preoccupazione e crescente allarme per gli effetti insidiosi di forte destabilizzazione che producono sulle strutture istituzionali.

L'articolo 15 della citata legge n. 55 del 1990 già oggi prevede che, quando siano stati emessi dall'autorità giudiziaria provvedimenti che comportano la sospen-

sione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti locali, il prefetto possa accedere presso le amministrazioni interessate per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i suddetti servizi, al fine di verificare che non sussistono pericoli di infiltrazione mafiosa. Lo stesso articolo 15, comma 6, prevede altresì che dei provvedimenti interdittivi, emanati a carico dei pubblici ufficiali, il prefetto fornisca copia all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

La norma proposta si delinea, sostanzialmente, come il logico completamento del richiamato articolo 15 della legge n. 55 del 1990.

E difatti è previsto che quando, a seguito dell'esercizio di quei poteri di accertamento e d'indagine attribuiti al prefetto, emergono gravi e diffuse situazioni di inquinamento o di condizionamento mafioso, tali da incidere sulla gestione dell'ente e sulla legalità in genere dell'azione amministrativa, si possa promuovere — anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario — la misura estrema dello scioglimento degli organi collegiali elettivi dei comuni e delle province.

Proprio per la natura del provvedimento, che incide sull'esistenza stessa delle rappresentanze elettive, viene stabilito che l'avvio della procedura non possa prescindere dalla sussistenza di fondati e rilevanti elementi di fatto, che, avendo già formato oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, abbiano trovato riscontro nell'adozione di misure, anche non definitive, di carattere interdittivo nei confronti dei pubblici ufficiali delle amministrazioni interessate.

Allo stesso scopo di ancorare la richiesta di scioglimento dell'organo consiliare a dati e notizie il più possibile circostanziati ed attendibili e soprattutto al fine di favorire un migliore coordinamento con l'attività giudiziaria, si prevede che qualora sui fatti accertati o su vicende connesse penda procedimento penale il prefetto possa acquisire notizie anche dal competente procuratore della Repubblica,

fatte salve ovviamente le esigenze del segreto istruttorio.

Peraltro, attesa la specificità delle cause che determinano, nelle fattispecie ipotizzate, l'adozione del decreto di scioglimento, anche la durata di gestione straordinaria dell'ente (diciotto mesi) risulta assai più ampia rispetto a quella stabilita dall'ordinamento per gli altri interventi originati da cause di patologica impossibilità di funzionamento degli organi collegiali. Inoltre, proprio per il particolare rigore del provvedimento d'imperio, la proposta di scioglimento è formulata previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La norma prevede inoltre che, con il decreto di scioglimento, venga nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa, tutti nominabili anche tra il personale collocato in quiescenza.

L'opzione in favore di un organo straordinario collegiale, in luogo di un organo monocratico, corrisponde alla preoccupazione di configurare organismi che, chiamati ad operare in un contesto sociale caratterizzato verosimilmente da forti tensioni, offrano maggiori garanzie per il ripristino dello stato di legalità e d'imparzialità. Peraltro, la stessa composizione del collegio va interpretata come un chiaro segnale rivolto, in tale direzione, alla comunità locale interessata.

Tenuto conto che comunque occorre assicurare la gestione degli enti una volta che sia avviato il procedimento di scioglimento, si è previsto che, fino a quando non sopravvenga il decreto presidenziale, il prefetto può disporre la sospensione, in via cautelare, del consiglio comunale o provinciale e il conseguente invio di commissari al fine di assicurare la provvisoria amministrazione.

Peraltro, non si può escludere che con le situazioni di grave inquinamento mafioso possano coesistere ipotesi che darebbero luogo, a loro volta, allo scioglimento degli organi secondo i criteri stabiliti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990,

n. 142, di riforma della autonomie locali. In questi casi, al fine di ribadire che la gravità dell'infiltrazione mafiosa è tale da prevalere su qualsivoglia altra causa che giustifichi interventi autoritativi, nel comma 6 del riformulato articolo aggiuntivo 15-*bis* si è stabilita espressamente la prevalenza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento rispetto al regime contemplato dal citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990.

Infine, con il comma 7 dell'articolo aggiuntivo 15-*bis*, qui formulato, viene stabilito che le disposizioni illustrate si applicano, compatibilmente con le norme che ne disciplinano la struttura ed il fun-

zionamento, alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende municipalizzate e ai consigli circoscrizionali, anche allo scopo di dettare una disciplina uniforme per tutti gli enti locali nei confronti dei quali vanno assicurate esigenze di trasparenza, imparzialità dell'attività amministrativa e di difesa dall'inquinamento mafioso.

* * * *

L'accluso provvedimento viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.

Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme recanti misure dirette ad assicurare, in presenza di fenomeni di infiltrazione della delinquenza di tipo mafioso, la straordinaria gestione delle amministrazioni comunali, provinciali e di altri enti locali, nonché il ripristino dello stato di legalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Dopo l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è inserito il seguente:

« ART. 15-bis. — 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funziona-

mento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo di diciotto mesi e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato immediatamente al Parlamento.

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La Commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa, in servizio o in quiescenza.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, può sospendere gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine di diciotto mesi di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende municipalizzate comunali e provinciali e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del
Consiglio dei ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
MARTELLI, *Ministro di grazia
e giustizia*

Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI.